



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Illegittimo lo scavalco dei vice sovrintendenti immessi in ruolo a seguito di promozione per merito straordinario



Con la Sentenza nr. 224 del 7 ottobre 2020 depositata il 27 ottobre 2020 e pubblicata sulla G. U. del 28 ottobre 2020 n. 44, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui

non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con ordinanza del 6 agosto 2019, a seguito di un ricorso proposto da dipendenti Polizia di Stato che, a seguito di promozione per merito straordinario, rivestivano la qualifica di vice sovrintendente, con promozione decorrente dalla data di verifica del fatto che ha dato luogo alla "ricompensa",

La questione involge i concorsi interni per vice sovrintendente della Polizia di Stato, in relazione ai quali era prevista per i vincitori la promozione nella relativa qualifica con retrodatazione della sola decorrenza giuridica alla data del 1° gennaio 2002, secondo quanto stabilito dall'art. 24-quater, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982, con conseguente scavalco rispetto ai colleghi ricorrenti promossi per merito straordinario.

A giudizio della Suprema è illegittimo l'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

Nelle motivazioni si assume la violazione innanzi tutto

#### FLASH nr. 45– 2020

- Illegittimo lo scavalco dei vice sovrintendenti immessi in ruolo a seguito di promozione per merito straordinario
- IMU prima casa e coniugi in comuni diversi
- Anticipo TFS e certificazione INPS
- Interferenze tra fondina e vano porta giubbotto antiproiettile della AR "Giulietta"
- Contenimento dei rischi di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
- Situazione Ruolo Ispettori e procedure concorsuali – Richiesta di urgente momento di confronto
- Online la piattaforma per ottenere il bonus mobilità

dell'art. 3 Cost., dal momento che può verificarsi una illegittima disparità di trattamento tra i vice sovrintendenti della Polizia di Stato, che sono stati promossi nella qualifica per merito straordinario, e coloro che hanno avuto accesso alla stessa qualifica per concorso o procedura selettiva.

Tale situazione è conseguenza dell'introduzione del già richiamato meccanismo della retrodatazione della decorrenza giuridica – non di quella "economica" – della nomina, alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, ad opera del comma 7 dell'art. 24-quater, come novellato dall'art. 2 del d.lgs. n. 53 del 2001, per i soli vice sovrintendenti che accedono a tale qualifica per concorso o procedura selettiva, senza la contestuale previsione di un meccanismo di riallineamento per i vice sovrintendenti già in precedenza promossi per merito straordinario, essendo invece rimasto inalterato per questi ultimi il disposto dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982 che fa decorrere l'anzianità in tale qualifica (sia economica che giuridica) dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'assegnazione della qualifica superiore.

I Giudici della Consulta evidenziano che nella fattispecie in esame non è risolutivo il principio, riaffermato anche nella recente giurisprudenza costituzionale con riguardo alla Polizia di Stato (sentenze n. 21 del 2020, n. 442 del 2005 e n. 63 del 1998; ordinanza n. 296 del 2000), secondo cui il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nell'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici (*ex plurimis*, sentenza n. 230 del 2014). In Breve, il legislatore nel disciplinare diversamente i due percorsi ha inteso ricomporli alla fine, ossia con la nomina a vice sovrintendente, tant'è che la decorrenza "economica" fa data, in entrambe le ipotesi, dal perfezionamento della nomina. Intervenuta quest'ultima, si ha che tutti i vice sovrintendenti promossi, sia a seguito di concorso (o di altra procedura selettiva interna), sia per merito straordinario, posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri. Per tale ragione, risulta discriminatorio che dopo vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o peggiore rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica.

A parere dell'alta Corte, il necessario rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non consente lo "scavalcamento" determinato dalla retroattività "giuridica" nella qualifica riconosciuta a favore solo ai vice sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive interne.

Inoltre, nella fattispecie in esame la violazione del principio di eguaglianza si accompagna anche a quella dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 243 del 2005 e n. 250 del 1993), poiché la norma censurata comporta, infatti, che l'amministrazione, in ragione del meccanismo della retrodatazione nell'anzianità giuridica della qualifica limitata ai vice sovrintendenti nominati per concorso, finisce per trattare in modo arbitrariamente diverse situazioni simili, ossia quelle di vice sovrintendenti che sono stati nominati con decorrenze giuridiche differenti a seconda delle modalità di accesso alla qualifica. Ciò in violazione del principio di imparzialità, che deve connotare l'azione dell'amministrazione pubblica.

A parere del Giudice delle leggi, La *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata può realizzarsi mediante il riallineamento della decorrenza giuridica della nomina di questi ultimi a quella dei primi nell'ipotesi in cui, in concreto, tale evenienza si verifichi, senza peraltro che ciò incida sulla decorrenza economica che, come già rilevato, non soffre la differenziazione censurata.

***Al riguardo di questa importante decisione della Corte Costituzionale, la Segreteria Nazionale si è subito attivata inviando al Capo della Polizia, in data 3 novembre, la nota il cui contenuto, di seguito si riporta:***

“come noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 224 dello scorso 27 ottobre, ha emanato il Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale riguardo la controversa questione costituita dalla promozione per merito straordinario alla fine qualifica di vice sovrintendente.

La censura muove i passi dal fatto che, a norma dell’ordinamento, i colleghi promossi per merito straordinario beneficiano della decorrenza dei soli effetti giuridici a far data dal verificarsi dei fatti ritenuti meritori, anziché a quella più favorevole, retrodatata, riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito di selezione o concorso.

Tale circostanza, a giudizio della Corte, viola il principio di uguaglianza e di imparzialità dell’azione amministrativa, ravvisando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 75, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in violazione degli articoli 3, primo e secondo comma, e 97, primo comma della Costituzione.

E’ stata così fatta chiarezza su una controversa interpretazione della norma che, da quasi quindici anni a questa parte, ha generato vertenze e contenziosi praticamente in tutti i concorsi di accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato.

Sinora, la decorrenza giuridica nella qualifica di vice sovrintendente per i colleghi che si sono distinti in servizio, e per questo promossi per merito straordinario, è stata fissata alla data del verificarsi del fatto oggetto della valutazione, mentre, per gli idonei alla medesima qualifica, all’esito di un concorso, la decorrenza giuridica retrocede al 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze nel ruolo. Tale iter, è bene rammentarlo, si è reso necessario per i gravi ritardi che l’Amministrazione aveva accumulato nell’indire i concorsi per l’accesso alla richiamata qualifica di vice Sovrintendente con il conseguente ed inevitabile danno sia a livello retributivo che previdenziale per effetto del nuovo metodo di calcolo contributivo introdotto dal nuovo regime previdenziale.

Infatti, se questa previsione aveva senso quando l’accesso alla qualifica iniziale di vice sovrintendente era fissata per tutti, ad ogni effetto, a decorrere dalla data di conclusione del relativo corso di formazione come avviene per tutte le altre qualifiche, la modifica normativa apportata dal D.Lgs. 53/2001, che ha invece individuato la decorrenza della promozione per concorso alla data del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, per gli effetti giuridici mentre per quelli economici al giorno successivo al termine del corso di formazione, ha introdotto scavalcamenti e penalizzazioni paradossali a sfavore proprio dei colleghi promossi per merito straordinario che, invece, avrebbe dovuto avere maggiore considerazione proprio per il loro straordinario comportamento in servizio.

La sentenza 224/2020 emessa della Corte Costituzionale, come appena detto, ha censurato l’anzidetta procedura ritenendola illegittima per ingiustificata disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza, considerato che non è stato previsto nell’articolo 75, primo comma del DPR 335/82 l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella “più favorevole” riconosciuta al personale che ha conseguito la stessa qualifica a seguito di selezioni o concorsi successivi, anche di molti anni, alla data del verificarsi dei fatti.

Considerato che il tenore della sentenza in argomento non lascia margini a interpretazioni e/o indugi di qualsivoglia natura, si chiede un Suo autorevole intervento al fine di conoscere quali azioni, e in quali tempi, l’Amministrazione intenderà intraprendere le opportune iniziative necessarie a porre finalmente rimedio ad una ingiustizia, formale e sostanziale, che ha penalizzato per anni il percorso di carriera di tanti colleghi.

Certi di un Suo autorevole e risolutivo intervento, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro cogliendo l’occasione per inviare cordialissimi saluti e sensi di rinnovata stima””.

## IMU prima casa e coniugi in comuni diversi



Se due coniugi risiedono in due comuni diversi (o anche in due case diverse) non hanno entrambi diritto all'agevolazione IMU prima casa: lo prevede una recente sentenza di Cassazione (sentenza n.20130 del 24 settembre 2020), che contraddice le regole relative all'imposta sugli immobili previste invece dal Ministero delle Finanze.

Il punto di partenza è la formulazione della norma primaria (dl 201/2011), in base alla quale «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore

ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

Ebbene, secondo la Cassazione, questa norma «comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente». Un fattispecie che non è soddisfatta nel caso di due coniugi che vivono in case diverse.

Il Ministero delle Finanze, invece, nei documenti attuativi della norma IMU, consente ai due coniugi che abitano in comuni diversi di applicare entrambi l'agevolazione IMU (circolare DF3/2012). Questo, in considerazione del fatto che la norma primaria (articolo 13, comma 2, dl 201 del 2011) esclude il beneficio doppio soltanto se le due case si trovano nello stesso comune. Pertanto, secondo il MEF, è almeno ammissibile il caso dei due coniugi residenti in comuni diversi, «poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative».

In base alla recente sentenza, invece, in questo caso non solo non si ha diritto all'aliquota ridotta per entrambe le unità immobiliari ma non si può neppure scegliere a quale immobili applicarla: non essendo soddisfatti i presupposti di fondo, per la Cassazione l'IMU ridotta non si può applicare a nessuna delle due abitazioni.

Sottolineiamo che intanto la norma di riferimento è cambiata: la legislazione IMU è stata rivista con la Legge di Stabilità 2020 (legge 160/2019). Ma la definizione di abitazione principale è rimasta identica, comprensiva della parte sui coniugi residenti in due abitazioni dello stesso comune.

## Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare  
Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

## Anticipo TFS e certificazione INPS



L'INPS annuncia come imminente il rilascio della procedura di domanda per l'anticipo del TFS, con la certificazione del diritto all'istituto di previdenza (che ancora non figurava tra gli enti erogatori del beneficio sull'apposita piattaforma ministeriale [lavoro.pubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr](http://lavoro.pubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr)).

In attesa della disponibilità della piattaforma INPS, il prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici è visionabile online, nel "Fascicolo previdenziale del cittadino". Gli iscritti alla Gestione pubblica ai quali è stato erogato il trattamento di fine servizio o a cui sarà erogato il trattamento di fine rapporto, possono accedere direttamente ai documenti digitali attraverso il portale INPS, utilizzando le proprie credenziali (PIN INPS, SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).

La Convenzione è stata approvata e inviata al Ministero, a cui seguirà l'immissione in elenco dell'INPS tra gli enti erogatori accreditati al rilascio della certificazione, da presentare poi all'istituto di credito a cui si chiede poi l'anticipazione sulla propria liquidazione. E cresce intanto il numero delle banche a cui si può chiedere il finanziamento.

L'anticipo del TFS, è previsto dall'articolo 23 del dl 4/2019 che consente, dopo il pensionamento, la fruizione immediata del TFS attraverso un finanziamento del sistema bancario.

L'INPS, o la P.A. di appartenenza rilascia un'apposita certificazione, che consente di rivolgersi alla banca per «presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata», fino a un tetto massimo di 45mila euro, alle «banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro». Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato.

L'ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, comunica la certificazione del diritto oppure il rigetto della domanda. Con la certificazione del diritto, l'ex dipendente pubblico presenta domanda alla banca che la trasmette all'ente erogatore per concludere il contratto. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all'accredito della somma sul conto corrente indicato nella domanda.

Non sembra sia previsto un termine per presentare il certificato in banca per la richiesta di anticipazione del TFS, non essendoci riferimenti normativi in questo senso. Quindi, una volta acquisita la certificazione del diritto, prima di presentare la domanda vera e propria alla banca, si potranno comparare le proposte di più istituti di credito nel momento in cui dovessero aderire all'opzione.



### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP  
Sul sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

**Interferenze tra fondina e vano porta giubbotto antiproiettile della AR "Giulietta"**

Con nota 555/RS/01/35 del 24 2020, L'ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento ha fornito chiarimenti in ordine alla segnalazione inoltrata dal SIULP in relazione all'interferenza (facilità di incastro) tra la fondina in dotazione e il vano giubbotto antiproiettile presente all'interno dell'autovettura AR "Giulietta" in dotazione per l'espletamento dei servizi automontati.

Al riguardo, la Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale ha comunicato che "l'autovettura modello Giulietta 2.0 JTDM 175 CV, allestita per il servizio di controllo del territorio, è stata oggetto di uno specifico approvvigionamento derivante da una gara d'appalto espletata con le Forze di Polizia, in ambito UE/WTO, da parte della società CONSIP S.p.A.

Il capitolato tecnico associato alla menzionata gara d'appalto prevedeva, tra i requisiti previsti per l'allestimento operativo di specie, la possibilità di accogliere all'interno dell'abitacolo, in apposito luogo da individuare, i giubbotti anti-proiettile in dotazione all'equipaggio.

Fermo restando che l'attuale disciplina delle tecniche operative applicate al settore del controllo del territorio prevede la collocazione dei suddetti giubbotti all'interno del vano portabagagli, di concerto con il competente Servizio controllo del territorio è stato concordato che la soluzione tecnica prevista da capitolato, inusuale in relazione allo standard, ma al contempo innovativa, potesse consentire una maggiore flessibilità della vettura sia sotto il profilo tattico che operativo, e, pertanto, ne venne avviato lo sviluppo in fase di allestimento del prototipo.

L'introduzione di pannelli copri porta provvisti di tasche porta giubbotti ha richiesto una lunga attività di studio culminata con l'acquisizione del certificato di omologazione presso il Centro Prove Autoveicoli di Torino del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che attesta il pieno rispetto di tutti gli standard di sicurezza previsti per la circolazione stradale.

Ciononostante, l'attuale orientamento dell'Amministrazione per quanto attiene l'allestimento interno delle "Volanti" prevede di abbandonare questa soluzione costruttiva, tant'è che l'Alfa Romeo Giulia, che sostituirà l'Alfa Romeo Giulietta "Volante" nei futuri contratti di fornitura e che è attualmente in fase di studio presso gli stabilimenti di FCA, non sarà provvista di tasche porta giubbotti anti-proiettile in abitacolo, significando che gli stessi alloggeranno esclusivamente nel vano portabagagli.

Questa scelta nasce da una attenta valutazione di opportunità effettuata dalla citata Direzione centrale, condivisa anche dalla Direzione centrale anticrimine, che ha messo a confronto le numerose difficoltà riscontrate in corso di prototipazione (analisi delle dimensioni e resistenza alle sollecitazioni, ingombri, ergonomie, costi di ingegnerizzazione e produzione, etc.) con il ridotto comfort di marcia e con i modesti benefici riscontrati sotto il profilo prettamente operativo". Tanto premesso, si legge nella nota dell'Ufficio Rapporti Sindacali, "pur prendendo atto della criticità rilevata da codesta O.S. sull'interferenza tra fondina e vano porta giubbotti nel caso di operatore mancino alla guida di una Giulietta "Volante", la menzionata Direzione centrale ha rappresentato che non si intravedono, al riguardo, soluzioni attuabili ed economicamente sostenibili che non prevedano importanti rivisitazioni dell'attuale allestimento interno del veicolo, che, come descritto in premessa, è il frutto di un complesso studio congiunto approvato anche in sede di omologazione civile. Per quanto riguarda le future autovetture per il controllo del territorio, come già rappresentato, esauriti i contratti in essere per la fornitura complessiva di 821 Alfa Romeo Giulietta (di cui 330 già distribuite) la problematica verrà integralmente risolta prevedendo la totale rimozione dei vani porta giubbotti anti-proiettile dalle portiere anteriori del veicolo, causa principale del fenomeno di interferenza rilevato".

## Contenimento dei rischi di contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro



Con la circolare nr. 555/RS/ 1336 del 30 ottobre 2020, il Dipartimento della P.S. ha comunicato che in relazione all'evoluzione del fenomeno pandemico in atto, l'Amministrazione sta provvedendo ad accreditare presso le Prefetture un budget economico finalizzato a soddisfare le esigenze di acquisto di dispositivi per la rilevazione a distanza della temperatura corporea, valutate in via forfettaria nel numero massimo di 5 dispositivi portatili ("pistole") per singolo Ufficio o Reparto e di 2 colonnine (con piedistallo da terra) per provincia, tenendo conto che la Direzione centrale di sanità ha già fornito un congruo numero di dispositivi sul territorio (circa 850) e che sta procedendo all'acquisizione di altri 1.000 termometri.

Le Questure dovranno rappresentare il quadro delle eventuali esigenze - rilevate coerentemente con le disposizioni di cui alla circolare n. 850/A.P1-3255 dell'8 maggio 2020 della Direzione centrale di sanità, ovvero recepite nel protocollo da integrare al Documento di Valutazione del Rischio - segnalando alle Prefetture il fabbisogno degli Uffici e Reparti che insistono nell'ambito della propria competenza territoriale (Commissariati, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, Reparti Mobili, Istituti di formazione, Enti di supporto logistico ecc.), corredato dei necessari preventivi di spesa.

Tenuto conto, tuttavia, che soggetti senza alcuna sintomatologia e senza alterazione della temperatura corporea possono essere portatori del SARS-CoV-2 e contagiare potenzialmente persone con le quali vengono in contatto, la circolare ribadisce, come chiarito dalla citata Direzione centrale di sanità, che la misurazione della temperatura corporea, al fine di individuare stati febbrili correlabili a sintomatologia da COVID-19, rappresenta solo una delle misure di profilassi tra le tante attuabili per contenere la diffusione del virus; tale eventualità, infatti, viene resa ancora meno probabile dall'utilizzo dei prescritti dispositivi di protezione e, soprattutto, dal distanziamento interpersonale, nonché dalla rigorosa osservanza delle misure di prevenzione igienico- sanitarie.

### Prontuario pratico-operativo di Polizia

Percorsi guidati per la rapida e corretta esecuzione degli interventi di polizia nel controllo del territorio

A soli **21,00 €** a copia  
(anziché euro 35,00)

spedizione gratuita per ordini cumulativi

Fino ad esaurimento scorte

Per prenotare il volume rivolgersi alle rispettive segreterie provinciali Siulp.



## Situazione Ruolo Ispettori e procedure concorsuali – Richiesta di urgente momento di confronto



Si Riporta il testo della nota inviata il 2 novembre 2020 al Capo della Polizia.

“non volendo essere confusi con quanti sono soliti proporre le rivendicazioni più estreme – e non meno stravaganti ricorsi – durante il faticoso mese di ottobre, abbiamo deciso di aspettare il giro di boa del nuovo anno sindacale per tornare su una serie di questioni che da mesi ci vedono impegnati nella trincea del Ruolo degli Ispettori.

E la definizione di trincea è quella che a nostro avviso meglio si attaglia a descrivere l'affanno in cui - vuoi per le cessazioni dal servizio, vuoi per i ritardi nella indizione delle procedure concorsuali - sia chi già è inquadrato in tale ruolo, sia chi ambisce ad accedervi, deve sopportare una non comprensibile staticità dell'Amministrazione.

Alcune delle risposte a nostre pregresse sollecitazioni contenute, da ultimo, in un articolato memorandum che avevamo anche avuto modo di discutere direttamente con Lei dopo la parentesi estiva, le ha date la Direzione Centrale per le Risorse Umane nella nota pubblicata lo scorso 15 settembre. Sebbene nessuno dotato di un minimo di onestà intellettuale possa dubitare degli sforzi straordinari e delle non meno eccellenti performance realizzate nel dare attuazione al Riordino delle Carriere ed ai successivi correttivi, residuano zone oscure intorno alle quali non sono venute meno le nostre perplessità. Anzi. Le statistiche non sempre possono rendere fedelmente la dimensione della realtà che devono descrivere. Ricorderà che una delle nostre più severe critiche concerneva l'attività di scrutinio dei concorsi sotto la duplice lentezza della lentezza delle procedure e dei numerosi casi in cui la valutazione dei titoli non sembrava rispondere a criteri oggettivamente verificabili.

A tali doglianze la nota summenzionata ha replicato che circa “i ritardi nell'evasione delle istanze di riesame si osserva che su 995 istanze solo 64 (pari al 6,4%) sono state ritenute fondate dalle Commissioni esaminatrici”. Solo? Ci permettiamo di osservare come tale algida constatazione non dovrebbe suscitare alcun entusiasmo, specie alla luce dei non pochi ricorsi che sono stati apprezzati dalle corti amministrative.

Se allora volessimo parlare di statistiche a tutto campo sarebbe opportuno introdurre nella

riflessione anche il dato relativo al rapporto tra numero di ricorsi presentati e vincitori, tenendo poi conto che molti degli interessati non azionano le proprie ragioni solo perché dissuasi dalle spese da sostenere.

Possiamo emblematicamente citare *ex plurimis* la recente ordinanza del Tar Lazio (4727/2020) che accogliendo le ragioni di un candidato ingiustamente escluso per erronea valutazione dei titoli nel concorso da 436 posti per Vice Commissario ha imposto una prima revisione della graduatoria. E diciamo prima revisione perché abbiamo motivo di pensare che presto o tardi ci saranno altri ricorsi accolti, per quelli che, se venissero effettivamente accertati per come decine di candidati esclusi li hanno prospettati in sede di ricorso, sarebbero macroscopici errori di attribuzione di punteggi. Ci limitiamo ad osservare come la questione non appaia aver destato alcuna preoccupazione alle latitudini in cui sarebbe stato quantomeno doveroso disporre un supplemento di istruttoria.

Ragionamenti che ci vediamo costretti a replicare anche in merito all'ultimo concorso da 614 posti da Vice Ispettore, pubblicato il 31 dicembre del 2018 e per la cui graduatoria, *rectius* per la cui seconda graduatoria, pubblicata – solo - la settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle, sono passati quasi due anni. Detto che, parlando di un concorso interno che prevede l'attribuzione della decorrenza giuridica ed economica a fine corso, il

ritardo dianzi cennato determina già di per sé un gravissimo ed irrecuperabile danno per i vincitori – ragionamento che riprenderemo a breve – la irrituale ripubblicazione della graduatoria quattro mesi dopo la prima stesura con la revisione di 13 posizioni relative alle istanze accolte ci ha permesso di avere una plastica dimostrazione di quanto il nostro scetticismo fosse fondato. Perché ci sono parecchi altri reclami che, sebbene apparentemente fondati su ragioni adamantine, non sono stati presi in considerazione. Ci sia concessa una breve digressione per spiegare.

Sappiamo infatti per certo – avendo raccolto plurime segnalazioni di concorrenti interessati - che la Commissione ha ignorato e/o non accolto istanze di revisione che lamentavano la non corretta determinazione nell'anzianità di qualifica di Sovrintendente Capo. L'equivoco che a nostro avviso era di immediata e pacifica soluzione riposa sul fatto che per un errore contenuto nel D.L. 95/2017, poi sanato con una puntuale disposizione del D.L. vo 5 ottobre 2018 n. 126 (c.d. primo correttivo), un gruppo di dipendenti che si era inizialmente visto riconoscere la decorrenza giuridica nella qualifica da Sov. Capo dal 1° ottobre 2017 è stato poi doverosamente reinquadrato, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 2017. E sebbene il D. L.vo 126 citato sia vigente dal 17 novembre 2018, e sia quindi anteriore alla pubblicazione del concorso, la Commissione ha comunque ritenuto di calcolare il punteggio dei titoli di anzianità secondo la decorrenza determinata con la vecchia norma, ossia dal 1° ottobre 2017. Nove mesi in meno che fanno la differenza tra vincere o meno. E non essendo di giochi olimpici che siamo a parlare non si può pretendere che gli esclusi si accontentino di aver partecipato.

La vicenda appena descritta, per la quale è appena il caso di far presente che il Siulp si farà carico di agire in giudizio a tutela dei propri iscritti coinvolti, aiuta a capire come il dato statistico su cui si vorrebbe accreditare la pregevolezza del lavoro delle Commissioni – quantomeno di quelle che hanno gestito le procedure testé segnalate - sia lungi dal poter risultare oggettivo.

Invero, se contro le supposte erronee valutazioni dei titoli concorsuali gli interessati hanno pur sempre uno strumento per poter reagire in sede giurisdizionale, non altrettanto è possibile fare nel momento in cui i concorsi proprio non vengono indetti, ovvero le procedure permangono per motivi imperscrutabili e per tempi indefiniti in un limbo dantesco. Soprattutto quando – riprendendo il filo del discorso anticipato poc'anzi - parliamo di concorsi in cui la nuova posizione viene acquisita – solo - al termine del corso di formazione. Una prassi alla quale non vogliamo e non possiamo rassegnarci, e non solo per le irreparabili conseguenze sui potenziali interessati, ma anche perché a questo punto è la credibilità stessa dell'Amministrazione che rischia di essere messa in discussione.

Chiariamo. I concorsi interni di cui ci siamo fin qui occupati sono stati previsti con specifici appostamenti dimensionati alla spesa aggiuntiva per le posizioni retributive più favorevoli che avrebbero acquisito i vincitori. Ed è sulla scorta di queste proiezioni che si è studiato, sia nei lavori preparatori del Riordino, che in sede di correttivi, per calcolare le risorse necessarie e per definire quali tra i vari interventi immaginati si potevano in concreto realizzare.

Ciò premesso dobbiamo osservare come i concorsi interni da Vice Ispettore, che il D. L.vo 95/2017 prevedeva a cadenza annuale fino al termine della fase transitoria, a tenore dell'art. 36, lett. f) del D. L.vo 197 del 2019 sono stati accorpati in due unici concorsi da indire rispettivamente entro il 31 dicembre 2019 ed il 30 settembre 2020. Spirato inutilmente, e da tempo, il termine reclamato dalla legge, di questi concorsi ancora non v'è traccia. E per l'effetto ci sono 3000 posti da Vice Ispettore già finanziati la cui assegnazione è condizionata da una irritante inerzia.

E non solo perché tutto ciò si traduce in uno spreco inaccettabile, o perché gli appostamenti di risorse per questi concorsi hanno impedito di adottare altre misure di agevolazione dei percorsi di carriera. Ma anche perché questo stallo alimenta nel personale la sensazione di abbandono ed infligge non rimarginabili frustrazioni. Tra l'altro

puntualmente scaricate sulle organizzazioni sindacali che, come la scrivente, hanno la sola colpa di aver fatto affidamento sugli impegni assunti dall'Amministrazione.

Potrà quindi comprendere come gli stigmatizzati ritardi in assenza di eloquenti, immediati cambi di passo non potranno che imporre una rimeditazione della pacatezza che il Siulp da sempre considera un tratto distintivo del proprio approccio alla dialettica con la controparte pubblica, sia essa rappresentata dall'Amministrazione che dal decisore politico. Come pure, più in generale, non potremo più indulgere di fronte al collasso annunciato che rebus *sic stantibus* travolgerà nel volgere di pochi anni il già flagellatissimo Ruolo degli Ispettori. Ed allora, si dirà, che fare?

Abbiamo raccolto con soddisfazione la disposizione d'animo non ostile che traspare dalla già richiamata nota della Direzione Centrale per le Risorse umane in tema di scorrimento delle graduatorie e di estensione su base volontaria dell'età pensionabile di uno o due anni, mantenendo ferme tutte le tutele assistenziali e previdenziali acquisite al compimento del 60° anno, in un periodo transitorio, mutuando quanto già è avvenuto a cavallo degli anni 90'.

Ma siamo convinti che l'Amministrazione, anche in ragione delle risalenti responsabilità ad essa ascrivibili che hanno provocato il disarmo che siamo a descrivere possa abbandonare l'asettico approccio sin qui serbato producendo ogni utile sforzo per convincere il decisore politico ed il legislatore dell'indifferibilità di adottare misure straordinarie per invertire la tendenza. Anche a costo di spiegare alle consorelle del Comparto che il principio dell'equiordinazione non può essere un altare sul quale sacrificare una comprovata peculiare esigenza di riequilibrio degli assetti ordinamentali.

Servono alcune migliaia di Ispettori, e servono subito. Serve che i concorsi interni già previsti dalla legge vengano banditi senza ulteriore indugio. Serve recuperare i 154 risultati idonei alle selezioni del precedente concorso da 501 Vice Ispettori che, nonostante gli elevati voti conseguiti nelle prove scritte e orali sono rimasti esclusi dalla graduatoria dei vincitori e dello scorrimento solo perché penalizzati dalla giovane età anagrafica e di servizio.

Serve estendere la graduatoria dei vincitori del concorso interno da 263 posti di Vice Ispettore tuttora in fase di svolgimento che ha visto sino ad ora la quasi totalità dei candidati riportare ottimi voti, segno di altrettanto elevata preparazione che per le medesime ragioni dei predetti 154 risulterebbero altrimenti esclusi.

Servono nuovi concorsi interni per almeno ulteriori 5000 Vice Ispettori perché solo in questo modo sarà possibile contenere l'emorragia dei pensionamenti, riducendo in pari tempo anche il divario oggi esistente nella retribuzione media di amministrazione che ci vede accusare una differenza in negativo pari a circa 1500 euro annui rispetto all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza.

E per fare tutto questo serve superare l'assurdo limite normativo della riserva dei posti destinati ai concorrenti esterni, che rappresenta uno sterile omaggio a garanzie formali che all'atto pratico, specie in questo travagliato momento storico, sono di fatto irrealizzabili.

Non sembra sia difficile poter spiegare agli interlocutori che possono decidere di mettere nell'agenda politica queste priorità che anche immaginando di poter avere l'indomani l'elenco dei vincitori di un concorso esterno ci si dovrebbe pur sempre scontrare con l'indisponibilità di spazi negli istituti di istruzione dove, comunque, quei vincitori dovrebbero pur sempre rimanere almeno per i due anni della prevista durata del corso. Serve a ben vedere null'altro che riproporre lo schema già utilizzato in occasione del Riordino, allorquando per alimentare il primo dei concorsi interni della fase transitoria sono stati presi a prestito centinaia di posti riservati agli esterni con previsione di successivo riassorbimento dei posti lasciati liberi con i pensionamenti.

Quello che non serve, ne siamo certi, è convincere l'Amministrazione che se non si arresta con provvedimenti straordinari il progressivo depauperamento del ruolo degli

Ispettori sarà la stessa funzionalità dell'apparato preposto alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica ad essere gravemente ed irrimediabilmente compromessa.

A margine sia consentito segnalare come dei trasferimenti del personale del Ruolo Ispettori, da sempre cadenzati con frequenze esageratamente ampie, annunciati per l'inizio del mese di settembre, ancora non sia dato vedere una data certa di pubblicazione. Sarebbe interessante capire se e quando mai sarà possibile dare una risposta agli interessati, che a fronte di questo imbarazzante silenzio sono comprensibilmente inquieti ed increduli. Ed è per cercare di dare una risposta alle plurime sollecitazioni contenute nella presente che siamo a chiederle di farsi parte attiva nel promuovere un momento di confronto con le istanze istituzionali che vengono chiamate in causa dalle riflessioni che precedono, coinvolgendo ovviamente anche le rappresentanze del personale.

Certi della Sua sensibilità rispetto a temi così delicati e pressanti, che incidono negativamente sulla vita dei Colleghi, confidiamo in un Suo fattivo e solerte interessamento. Cogliamo l'occasione per rinnovare i nostri sentimenti di elevata stima".



#### **Sportello pensioni Siulp**

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.  
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.  
**sul nostro sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

#### **Online la piattaforma per ottenere il bonus mobilità**

E' attiva dal 3 novembre, sul sito del Ministero dell'Ambiente, la piattaforma che consentirà di poter usufruire del bonus bicicletta (detto anche Bonus Mobilità) per l'acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili, oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come lo *sharing* di bici, monopattini e scooter.

Il link per l'accesso diretto alla piattaforma è il seguente: [www.buonomobilita.it](http://www.buonomobilita.it).

Tramite questo link, chi ha acquistato un bene o servizio di mobilità previsto dal decreto, fino al giorno prima dall'attivazione della piattaforma (quindi fino al 2 novembre) riceverà il bonus bicicletta tramite rimborso con un bonifico.

Chi, invece, non ha ancora acquistato il relativo bene o il servizio di mobilità, ma intende farlo, può ottenere il "buono mobilità" che consegnerà al negoziante, il quale sarà poi rimborsato dal Ministero.

Il bonus bicicletta (o bonus mobilità) è un contributo che copre il 60 per cento della spesa sostenuta e non può superare i euro 500.

Possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza nei capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia, nei comuni delle Città metropolitane e in tutti gli altri Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

**[servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it) il portale dedicato agli iscritti  
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**



Numero Verde **800 754445** [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

# FINANZIAMENTI FLASH

**CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO**

RATA	NETTO RICAVO	TAEG
<b>314,00</b>	<b>30.085,28</b>	<b>4,75</b>
<b>210,00</b>	<b>20.035,15</b>	<b>4,85</b>
<b>127,00</b>	<b>12.062,07</b>	<b>4,95</b>

Gli importi indicati negli esempi si riferiscono al prodotto corrente del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno (offerta valida fino al 30/06/2016).

Es1: Rata mensile 314,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interesse 4.220,11 € - Costi di distribuzione 753,00 € - Spese istruttoria 680,00 € - Importo di bolle 16,30 € - TAEG 4,75% - Importo netto a disposizione del consumatore 30.085,28 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultimo rateo 37.680,00 €

Es2: Rata mensile 210,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interesse 4.021,29 € - Costi di distribuzione 653,00 € - Spese istruttoria 680,00 € - Importo di bolle 16,30 € - TAEG 4,85% - Importo netto a disposizione del consumatore 20.035,15 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultimo rateo 25.290,00 €

Es3: Rata mensile 127,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interesse 2.017,84 € - Costi di distribuzione 394,33 € - Spese istruttoria 680,00 € - Importo di bolle 16,30 € - TAEG 4,95% - Importo netto a disposizione del consumatore 12.062,07 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultimo rateo 15.240,00 €

**IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP**

**CESSIONE DEL QUINTO  
PRESTITO CON DELEGA  
PRESTITI PERSONALI  
PRESTITI PENSIONATI**

**PRESENTI IN TUTTA ITALIA**

**DIREZIONE GENERALE ROMA**  
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146  
+ Fax: 06 59280637 + info@eurocqs.it

**FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI**

Finanzia il p.a. - sede legale in Via S. Pancratii, 1247 - 00146 Roma, tel. fax: P.M. n. 2732701005, iscritta al n. 117 dell'Albo Intermediari da Banca d'Italia al n. 108 del 07.10.08 del R. G. n. 305/1985 "ISB", capitale sociale Euro 2.000.000.000 di cui Euro 1.000.000.000 di riserva. Gruppo Bancario Mediobanca - società a partecipazione paritetica e controllata di Banca Mediocredito S.p.A., Bancomag pubblica/privata con controllo paritetico. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al contratto denominato "Finanziamenti Europei di Base sul Credito e Caratteristiche". A richiesta verrà consegnato gratuitamente una "copie bianca per le sigle" del contratto per la valutazione del contenuto. Gruppo Isp, gruppo Finanziamenti e, nel collegamento di altri prodotti presso la clientela sono anche in qualità di distributore di altre banche ed intermediari finanziari i quali, in tal senso, non sono i nostri contatti e cioè di tutti i rapporti contrattuali e a ricevere le restituzioni dei rapporti necessari alla cessione del finanziamento.

